Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | **Roma — Lunedì, 1° settembre** | **Numero 208**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1419 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale n. 1352 del 9 agosto 1917, relativo al reclutamento degli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1840 del 28 ottobre 1917, recante norme per l'applicazione dell'art. 5 del decreto-legge suddetto circa l'abilitazione di perito in merceologia degli ufficiali inferiori del Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1941 del 1° dicembre 1918, che modifica quello n. 1840 del 28 ottobre 1917 predetto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge Luogotenenziale n. 1352 del 9 agosto 1917 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 3. — Il ministro provvederà all'istruzione teorico-pratica professionale dei sottotenenti commissari di nuova nomina nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dei servizi.

Art. 4. — I sottotenenti commissari che dopo 15 mesi di servizio sono riconosciuti idonei dalla competente Commissione di avanzamento sono promossi tenenti e considerati in soprannumero, restando temporaneamente diminuito un ugual numero di posti di sottotenente.

Art. 5. — Gli ufficiali inferiori del Corpo di commissariato militare marittimo che dimostrino particolari attitudini allo studio ed al perfezionamento della loro coltura professionale potranno, a seconda delle esigenze del servizio, essere chiamati a seguire il corso di abilitazione alle funzioni di perito in merceologia presso il R. Istituto superiore di studi commerciali ed amministrativi di Roma, in base alle norme sancite dal decreto Luogotenenziale n. 1840 del 28 ottobre 1917.

Il possesso del relativo diploma non è condizione indispensabile per l'avanzamento.

Art. 2.

Sono apportate le seguenti modificazioni al decreto Luogotenenziale n. 1840 del 28 ottobre 1917:

Gli articoli 3 e 6 sono abrogati.

Al secondo capoverso dell'art. 5 è sostituito il seguente:

« La chiamata, a scelta del ministro, sarà fatta pel numero che sarà stabilito ogni biennio con decreto Ministeriale, in modo che abbiano il diploma di perito circa 1/3 dei capitani commissari ».

Art. 3.

Il decreto Luogotenenziale n. 1941 del 1° dicembre 1918 è abrogato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1421 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1898, n. 444, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a quando il numero degli ufficiali fuori quadro di tutti i corpi militari della R. marina esistenti in forza di disposizioni vigenti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto non sia ridotto:

a) a zero per i vice-ammiragli;

b) a 1/4 per i contrammiragli e gradi corrispondenti;

c) a 1/3 per i capitani di vascello e gradi corrisponpenti;

d) a 1/2 per i capitani di corvetta e gradi corrispondenti;

e) a 1/2 per i tenenti di vascello e gradi corrispondenti, esclusi i capitani del corpo R. equipaggi;

f) a 1/4 per gli ufficiali subalterni del corpo R. equipaggi.

Alle vacanze che si verificheranno nei suindicati gradi di ciascun ruolo sarà provveduto come segue:

1° nel grado di vice-ammiraglio non si coprirà nessuna vacanza;

2° nel grado di contrammiraglio e corrispondenti si coprirà soltanto la quarta, ottava vacanza e così di seguito, lasciando scoperte le prime tre vacanze, e successivamente la quinta, sesta e settima e così di seguito;

3° nel grado di capitano di vascello e corrispondenti si coprirà soltanto la terza, sesta vacanza e così di seguito;

4° nel grado di capitano di corvetta, tenente di vascello e corrispondenti si coprirà soltanto la seconda vacanza, la quarta e così di seguito;

5° nel grado di ufficiale subalterno del corpo R. equipaggi si coprirà soltanto la quarta vacanza, l'ottava e così di seguito.

I posti lasciati liberi dagli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri a loro domanda, giusta il decreto Luogotenenziale n. 680 in data 24 aprile 1919, non saranno computati agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 2.

Fino a quando il numero dei sotto-ammiragli e dei brigadieri generali non sarà ridotto a 1/4 di quello stabilito dai quadri organici in vigore, le promozioni a tale grado si faranno coprendo la quarta vacanza, l'ottava e così di seguito.

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione dei precedenti articoli le frazioni di unità saranno considerate come unità intere.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1423 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1919, n. 1005;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le Colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie e nel bilancio della Tripolitania e della Cirenaica, per l'esercizio finanziario 1919-920, sono autorizzate le maggiori assegnazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti;

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni a favore di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e di quello della Tripolitania e della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1919-920.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie.

Cap. n. 31. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili della Tripolitania e della Cirenaica	+	120,000 —
Cap. n. 42. Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi straordinari civili nella Tripolitania e nella Cirenaica	+	130,000 —
	+	250,000 —

Bilancio della Tripolitania e della Cirenaica.

ENTRATA.

Cap. n. 19. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili	+	120,000 —
Cap. n. 27. Contributo dello Stato nelle spese straordinarie civili	+	130,000 —
	+	250,000 —

SPESE ORDINARIE.

Cap. n. 65. Servizi sanitari - Stipendi ed indennità fisse al personale di ruolo (Tripolitania)	+	30,000 —
Cap. n. 66. Servizi sanitari - Fitto di locali; spese per l'assistenza sanitaria dei poveri, ecc. (Tripolitania)	+	30,000 —
Cap. n. 135. Servizi sanitari - Stipendi e indennità fisse al personale di ruolo (Cirenaica)	+	30,000 —
Cap. n. 136. Servizi sanitari - Fitto di locali; spese per l'assistenza sanitaria dei poveri, ecc. (Cirenaica)	+	30,000 —
	+	120,000 —

SPESA STRAORDINARIA.

Cap. n. 174. Spese varie per servizi sanitari, per la profilassi, ecc. (Tripolitania)	+	60,000 —
Cap. n. 193. Spese d'impianto per servizi sanitari, per la profilassi contro le malattie infettive, ecc. (Cirenaica)	+	70,000 —
	+	130,0 0 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro delle colonie: ROSSI.

Il numero 1425 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle disposizioni per il risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per le terre liberate dal nemico, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e dei ministri del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 24 del decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750 modificato coll'art 1 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239, e di conseguenza all'art. 25 del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, che approva il testo unico delle disposizioni legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra, è sostituito il seguente:

Art. 25. — Le domande per risarcimento dei danni di guerra sono presentate all'agente delle imposte dirette competente per territorio, il quale fattane rapidamente l'istruttoria, e uditi, ove occorra, i competenti uffici tecnici dello Stato, determina l'indennità purchè questa, a suo giudizio, non superi le lire venticinque mila, e può entro tale limite concordarla col danneggiato. Nell'istruttoria e nelle trattative l'agente delle imposte dirette si fa coadiuvare, occorrendo, da uno o più membri della Commissione mandamentale per le imposte dirette.

Quando l'ammontare della indennità superi, a giudizio dell'agente delle imposte dirette, la cifra di lire venticinquemila egli trasmette la domanda all'intendente di finanza, il quale, uditi, ove occorra, i competenti uffici tecnici dello Stato, determina l'indennità stessa e può concordarla col danneggiato.

Gli accordi sono soggetti alla omologazione della Commissione di cui all'art. 26.

Ove l'accordo non avvenga, il contraddittorio davanti la suddetta Commissione avrà luogo secondo la rispettiva competenza in confronto dell'agente delle imposte dirette o dell'Intendente di finanza, i quali possono farsi rappresentare da un funzionario dello Stato.

L'agente delle imposte dirette nel limite della competenza stabilito al primo comma, e l'Intendente di finanza, dopo la presentazione della domanda e quando non vi sia controversia intorno allo stato delle persone o al diritto di queste sulle cose danneggiate, possono concedere un'anticipazione a titolo di acconto, non oltre il limite del terzo della somma che essi ritengano dovuta e, in ogni caso, non oltre le L. 10.000.

Con decreto del ministro delle terre liberate, di concerto col ministro del tesoro saranno stabilite le norme per tali anticipazioni che possono essere concesse anche nei modi indicati nell'ultimo comma dell'art. 6.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — NAVA — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1412 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con i ministri dell'interno, della guerra, di grazia e giustizia e dei culti e dei trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con la data del 21 luglio 1919 il decreto Luogotenenziale n. 332, in data 27 febbraio 1917, è abrogato.

Tutte le speciali attribuzioni spettanti in base alle norme in vigore all'Ispettorato per la difesa del traffico marittimo nazionale rimarranno affidate, per tutta la durata della guerra, all'Ufficio del capo di stato maggiore della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — ALBRICCI — MORTARA — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1447 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sui poteri eccezionali conferiti al Governo durante la guerra;

Visti il testo unico di legge approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n 426, e il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n 925;

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920 è istituito il cap. n. 193-*bis* « Somma occorrente per il pagamento in contanti delle indennità per il risarcimento dei danni di guerra e per le anticipazioni sulle indennità stesse (testo unico di legge 27 marzo 1919 n. 426, e decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n 925) », con lo stanziamento di lire cinquanta milioni (L. 50 000 000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1454 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Visto il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 1109, il quale, all'art. 1, regola la ripartizione tra gli esercizi finanziari dal 1918-919 al 1922-923 della somma di L. 210.000.000, assegnata al bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi dal decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 528, per lavori, opere e forniture in genere di utilità pubblica e nell'interesse dei servizi al Ministero stesso affidati;

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1919-920, sono istituiti i capitoli in appresso indicati:

Cap. n. 124-VII. « Assegnazione straordinaria per la esecuzione dei lavori, opere e forniture di utilità pubblica nell'interesse dei servizi postale-telegrafico (decreti Luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1698, 23 marzo e 8 giugno 1919, nn. 528 e 1109) » con lo stanziamento di lire trentaduemilioni (L. 32.000.000).

Cap. n. 130-IV. « Assegnazione straordinaria per la esecuzione di lavori, opere e forniture di utilità pubblica nell'interesse del servizio telefonico (decreti Luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1698, 23 marzo e 8 giugno 1919, nn. 528 e 1109) » con lo stanziamento di lire ventimilioni (L. 20.000.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1426 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le disposizioni contenute negli articoli 36 e 39 (2° comma) del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte terza.

Viste le disposizioni contenute nell'art. 25 - quinto comma - e 31 - ultimo comma - del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli enti locali, approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968, estesa ai salariati degli enti stessi con la legge 11 giugno 1916, n. 720;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 36 e 39 (2° comma del testo unico 2 gen-

naio 1913, n. 453, libro III, parte terza, e gli articoli 25 (5° comma) e 31 (ultimo comma) del testo unico 17 giugno 1915, n. 968, sono interpretati come segue:

Nel riparto degli assegni di cui al 2° comma dell'art. 39 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte terza, la quota a carico degli enti con regolamenti speciali di pensione deve essere determinata in rapporto a tutti gli anni di regolare servizio resi dal sanitario presso gli enti stessi anteriormente alla data della sua iscrizione alla Cassa. Le disposizioni dell'articolo 36 riguardano unicamente i servizi prestati presso enti senza regolamenti speciali di pensione.

Il decennio di contribuzione di cui al 5° comma dell'art. 25, ed all'ultimo comma dell'art. 31 del testo unico 17 giugno 1915, n. 968, delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli enti locali, coincide col decennio di iscrizione, escluso quindi da detto decennio il periodo di servizio riscattato agli effetti degli assegni di riposo.

Art. 2

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1415 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 30 maggio 1882, n. 768;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243;

Visto lo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con R. decreto 7 febbraio 1884;

Vista la legge (testo unico) 24 novembre 1913, n. 1303, e il R. decreto di pari data n. 1304, sulla R. Avvocatura erariale;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per la guerra e per la marina, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione italiana della Croce Rossa può essere rappresentata e difesa dalla R. Avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi avanti all'autorità giudiziaria ed ai Collegi speciali.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi alla Avvocatura dall'Associazione della Croce Rossa saranno liquidate a norma di legge.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1919

TOMASO DI SAVOIA.

ALBRICCI — SECHI — SCHANZER

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ufficio centrale per le nuove Provincie

COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Il commissario generale civile;

Visto il decreto Reale 24 luglio 1919, n. 1251;

Determina:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto Reale 24 luglio 1919, n. 1276, contenenti nuove norme circa l'importazione nel Regno delle merci di origine e di provenienza estera sono estese alle regioni della Venezia Giulia, salvo le modificazioni di cui agli articoli seguenti:

Art. 2.

Le deroghe ai divieti per le merci, per le quali non è concessa la libera importazione saranno accordate dal commissario generale civile per la Venezia Giulia, di sua iniziativa o su domanda degli interessati sia in generale per talune merci e per determinate provenienze, sia per determinati contingenti complessivi.

Art. 3.

In caso di confisca della merce a danno dei contravventori la confisca stessa sarà disposta dal commissario generale civile.

Trieste, 7 agosto 1919.

Il commissario generale civile: AUGUSTO CIUFFELLI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Visti i decreti luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49, 22 maggio 1918, n. 700, ed i decreti reali 23 giugno 1919, n. 1063 e 14 luglio 1919, n. 1212.

Decreta:

Art. 1.

Tutto il granoturco del raccolto 1919 e quello eventualmente residuato del raccolto 1918 è vincolato a favore dello Stato, il quale unicamente ne dispone, restando così vietato qualsiasi commercio privato, cessione o somministrazione, a qualunque titolo, di tale cereale.

Sono eccettuate da tale divieto le somministrazioni dovute ai coloni e salariati fissi ai quali il produttore debba somministrazioni di vitto o compensi in natura e le corresponsioni delle compartecipazioni e dei canoni in natura inerenti al fondo. Delle une e delle altre deve però darsi preventiva comunicazione alla Commissione provinciale di requisizione.

Per i poderi che fanno parte della stessa tenuta la Commissione può consentire che tale comunicazione sia fatta in una sola volta, entro un termine di tempo determinato.

Art. 2.

È ordinata la requisizione del granoturco del raccolto 1919.

Sono eccettuate dalla requisizione le quantità necessarie all'avente diritto:

a) per la semina dei propri fondi;

b) per l'alimentazione propria, della famiglia, dei dipendenti coloni e salariati fissi, ai quali egli debba somministrazioni di vitto o compensi in natura;

c) per usi zootecnici.

Art. 3.

Tutta la quantità di granoturco del raccolto 1919 e quella eventualmente residuata del raccolto 1918 è soggetta all'obbligo della denunzia.

Nei fondi a conduzione diretta il proprietario o affittuario o il coltivatore deve denunziare l'intera quantità raccolta, compresevi le quote spettanti a terzi in forza di contratti di compartecipazione.

Nei fondi a mezzadria, a colonia parziaria o soggetti a canone, tanto il proprietario od affittuario od enfiteuta, quanto il mezzadro o colono o coltivatore devono denunziare separatamente la parte che a ciascuno di essi spetta.

Nella quantità denunziata deve essere compresa anche quella destinata alla semina.

Art. 4.

La denunzia deve essere fatta entro dieci giorni dal compiuto raccolto; se la sgranatura del granoturco sia ritardata, deve essere denunziato il peso del prodotto in pannocchie; la Commissione provinciale di requisizione determinerà, in base a congrua riduzione, il peso del prodotto in granelli.

Chi conduce o possiede o coltiva più fondi deve fare la denunzia entro il termine stabilito, il quale decorre dal giorno del compiuto raccolto in uno o più dei fondi stessi.

Chi fa più denunzie deve distinguerle con numero progressivo.

Art. 5.

La denunzia deve essere scritta su apposito modulo, fornito dalla Commissione e contenere le indicazioni in esso designate, e, in ogni modo, le seguenti:

a) Comune dove si trovano i fondi;

b) località e denominazione dei medesimi;

c) quantità del granoturco del raccolto 1919, espressa o ragguagliata in quintali;

d) quantità del granoturco residuata dal raccolto 1918, espressa o ragguagliata in quintali;

e) luogo o magazzino di deposito;

f) cognome, nome e indirizzo del denunciante;

g) elenco nominativo delle persone di età superiore ai due anni aventi diritto a somministrazioni o compensi in natura, a termine dell'art. 1, lettera *b*), del presente decreto;

h) quantità di granoturco occorrente per la semina;

i) numero di suini esistenti presso ciascuna azienda.

Se la denunzia non è fatta personalmente dall'interessato il denunciante deve dichiarare a quale titolo ne fa le veci.

Art. 6.

La denuncia deve essere presentata nell'ufficio municipale del Comune in cui è situato il fondo o la maggior parte del fondo sul quale il granoturco venne raccolto e sarà ricevuta dal sindaco o dall'impiegato all'uopo incaricato, il quale nè rilascierà ricevuta con l'indicazione della quantità denunciata.

La denuncia può essere fatta anche verbalmente; in tal caso chi la riceve deve redigerla per iscritto sull'apposito modulo.

Art. 7.

Le denuncie originali, accompagnate da un elenco contenente in ordine alfabetico i nominativi dei denuncianti e la indicazione del quantitativo di granoturco da ciascuno denunciato, verranno trasmesse settimanalmente alla Commissione provinciale di requisizione. Una copia delle schede deve restare nella sède municipale per gli eventuali bisogni di controllo.

Non è ammessa altra prova dell'avvenuta denuncia che quella risultante dalla ricevuta scritta.

Art. 8.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria procederanno a perquisizione in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che sia detenuto granoturco del quale sia stata omessa la denuncia o sia stata fatta denuncia inesatta.

Art. 9.

I produttori sono obbligati a tenere a disposizione della Commissione di requisizione fino al giorno dell'effettivo ritiro il granoturco requisito, curandone la buona conservazione. Spetta loro in conseguenza il compenso stabilito dalla notificazione Ministeriale 15 agosto 1918.

Art. 10.

I produttori hanno l'obbligo di trasportare il granoturco requisito ai magazzini od agli scali ferroviari che saranno indicati dalla Commissione di requisizione, la quale provvederà alla liquidazione dei relativi compensi di trasporto, in relazione ai noli ordinari, tenuto conto delle speciali circostanze di tempo e di luogo.

Art. 11.

Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1918, n. 497.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 20 agosto 1919.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Visti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49, 22 maggio 1918, n. 700 e i decreti Reali 23 giugno 1919, n. 1063 e 14 luglio 1919, n. 1212;

Visti i decreti Luogotenenziali 18 agosto 1918, n. 1173, 6 ottobre 1918, n. 1636, 2 gennaio 1919, n. 22, 18 marzo 1919, n. 521 e i decreti Ministeriali 15 agosto 1918, 29 maggio 1919, 12 giugno 1919 e 20 agosto 1919;

Notifica:

1. Il prezzo massimo del granoturco del raccolto 1919, fissato dall'art. 1° del decreto Ministeriale 15 agosto 1918 in L. 56 per quintale (lire cinquantasei), si applica esclusivamente a quelle partite che, a giudizio della Commissione provinciale di requisizione, rispondono alle migliori caratteristiche commerciali per varietà, nutrizione, peso specifico, stagionatura o buona conservazione.

2. Per le partite che non presentano tali requisiti, il prezzo sarà proporzionalmente ridotto, a giudizio della Commissione stessa.

3. Per il granoturco del raccolto 1919 requisito dalle Commissioni provinciali di requisizione della Sicilia, della Sardegna, della Calabria, delle Puglie, della Campania, del Molise e degli Abruzzi e nelle provincie di Vicenza, Treviso, Venezia, Udine e Belluno, in aggiunta al prezzo massimo suindicato, le Commissioni dovranno altresì pagare al produttore il premio di L. 8,40 (lire otto e centesimi quaranta) per quintale, stabilito dal decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, numero 1173, per le provincie del Mezzogiorno e delle Isole e dal decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1919, n. 22, per le provincie di Vicenza, Venezia, Treviso, Udine e Belluno.

4. Per il granoturco raccolto nel 1919 nelle zone a carattere prevalentemente di latifondo delle provincie di Roma e Grosseto determinate dal decreto del ministro di agricoltura del 12 giugno 1919, e requisito dalle rispettive Commissioni provinciali, in aggiunta al prezzo massimo suindicato, dovrà pagarsi al produttore il premio di L. 6,70 (lire sei e centesimi settanta) per quintale, stabilito dal decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918 n. 1636.

5. All'atto del pagamento del prezzo fissato, le Commissioni dovranno da esso detrarre centesimi trenta per ogni quintale di granoturco da esse ritirato, in applicazione al decreto Luogotenenziale 18 marzo 1919, n. 521.

Roma, 20 agosto 1919.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 23 agosto 1919, in Piccilli, frazione di Tora-Piccilli, provincia di Caserta, è stata attivata al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, una ricevitoria fono-telegrafica collegata all'ufficio telegrafico di Tora.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 6).

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 0|0	91014	985 —	Ariagno Anchise e *Maddalena* fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Alemanno Maddalena fu Giuseppe, vedova di Ariagno Francesco, domic. a Bianzè (Novara)	Ariagno Anchise e *Bernardetta* o *Bernardina* fu Francesco, ecc., come contro
3.50 %	82413	1600 —	Bergalli *Catterina* del vivente Giuseppe, minore, sotto la legale amministrazione del proprio padre, domic. in Finalborgo (Genova)	Bergalli *Dorotea Caterina* del vivente Giuseppe, ecc. come contro
»	24223	700 —		
»	26018	6860 —	Pisa Giuseppe fu Zaccaria, domic. a Milano, con usufrutto vitalizio a Blanchard *Giuseppina* fu Giacomo, nubile	Pisa Giuseppe fu Zaccaria, domic. a Milano, con usufrutto vitalizio a Blanchard *Maria Luisa Giuseppina* fu Giacomo, nubile
»	398373	80 50	Rinverdi Canova *Agostino*, domic. a Roburent (Cuneo)	Rinverdi Canova *Agapito*, domic. come contro
5 %	43100	50 —	Ivaldi *Renato* fu *Francesco*, minore, sotto la tutela dell'ava Chiesa Catterina fu Francesco, ved. di Gonella Bartolomeo, domic. in Beausoleil (Francia)	Ivaldi *Giuseppe Renato* fu *Pietro*, minore, ecc., come contro
Cons. 5 %	53615	25 —	Andreuccetti Giovanni *di Alfonso*, domic. a Balbano in comune di Lucca. Vincolata	Andreuccetti Giovanni *fu Egidio*, domic. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 agosto 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 7).

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50 %	476730	784 —	Viale Eugenio Erasmo di *Luigi*, domic. a Lu (Alessandria), con usufrutto vitalizio a Viale *Luigi* fu Giovanni, domic. a Lu (Alessandria)	Viale Eugenio Erasmo di *Vincenzo-Giovanni-Luigi*, domic. a Lu (Alessandria), con usufrutto vitalizio a Viale *Vincenzo-Giovanni-Luigi*, domic. a Lu (Alessandria)
»	476731	700 —	Intestata come la precedente, con usufrutto vitalizio a Raiteri Giuseppina fu Giovanni, moglie di Viale *Luigi*, domic. a Lu	Intestata come la precedente, con usufrutto vitalizio a Raiteri Giuseppina fu Giovanni, moglie di Viale *Vincenzo-Giovanni Luigi*, domic. a Lu
»	324546	892 50	Falerò *Luigi Riccardo* fu *Luigi*, minore, sotto la tutela di Filippo Spinelli fu Ferdinando, domic. in Atina (Caserta)	Falerò *Riccardo Luigi* fu *Luigi Riccardo*, minore, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 agosto 1919

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 45 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 0[0	31884	Fabbriceria della Chiesa di S. Tomaso Apostolo in Caneva (Udine) . . . . L.	140 —
»	31885	Secolar Casa delle derelitte detta anche Collegio della provvidenza in Udine . . . . »	55 —
3,50 0[0	31612	Beneficio parrocchiale di Ipplis (Udine) . . . . »	17 50
»	301097	Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista in Ipplis (Udine). »	14 —
»	526223	Intestata come la precedente . . . . »	21 —
»	622969	Intestata come la precedente . . . . »	21 —
»	726984	Beneficio parrocchiale di S. Giovanni in Ipplis (Udine) . . . . . »	24 50
»	28088	Chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena in Cappella Maggiore (Treviso) amministrata dalla propria fabbriceria . . . »	10 50
»	28415	Fabbriceria parrocchiale di S. Maria Maddalena in Cappella Maggiore (Treviso) . . . . »	542 50
»	94496	Chiesa parrocchiale in Cappella Maggiore (Treviso) . . . . . . »	3 50
»	95473	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena in Cappella Maggiore (Treviso) . . . . »	10 50
»	109574	Intestata come la precedente . . . . »	42 —
»	121996	Intestata come la precedente . . . . »	38 50
»	126570	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	130649	Chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena in Cappella Maggiore (Treviso) . . . . »	17 50
»	213362	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena di Cappella Maggiore (Treviso) . . . . »	38 50
Cons. 5 0[0 (1917)	1803	Curazia di coltura in comune di Polcenigo (Udine) . . . . . . »	165 —
»	28614	Beneficio curaziale di coltura di Polcenigo (Udine) . . . . . . »	10 —
P. N. 4,50 0[0	5360	Battistella Aderbale fu Lino, minore, sotto la patria potestà della madre Zamparo Elisa fu Giovanni Battista, ved. Battistella Lino, dom. in Udine . . . . »	94 50
3,50 0[0	522520	Fabbriceria della Chiesa di S. Nicolò di Bueris in Magnano (Udine) . . . . »	10 50
»	534682	Fabbriceria della Veneranda chiesa di S. Nicolò di Bueris, frazione di Magnano (Udine) . . . . »	3 50
»	555164	Chiesa di S. Nicolò di Bueris Magnano in Riviera (Udine) . . . »	7 —
»	715245	Fabbriceria della Chiesa di S. Nicolò in Bueris frazione del comune di Magnano in Riviera (Udine) . . . . »	140 —
3.50 0[0 (190[illegible])	7930	Chiesa parrocchiale di S. Nicolò di Bueris in Magnano (Udine) pel legato Rumiz . . . . »	7 —
3,50 0[0	326252	Sporeni Annibale di Giacinto, dom. in Udine. Vincolata . . . . »	24 50
»	620731	Intestata come la precedente, dom. a Palmanova (Udine). Vincolata . . . . »	17 50
»	751909	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	38 50

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	755009	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . L.	31 50
»	166152	Chiesa parrocchiale di S. Giacomo Apostolo di Pasian di Prato (Udine) . . . . »	213 50
»	196018	Intestata come la precedente . . . . »	108 50
»	610842	Chiesa di S. Giacomo Apostolo in Pasian di Prato (Udine) . . »	10 50
»	729095	Fabbriceria di Pasian di Prato (Udine) . . . . »	52 50
»	689985	Paciani Luigi fu Sebastiano, dom. a Cividale del Friuli (Udine). Vincolata . . . . »	70 —
»	775030	Cesa Caterina fu Vittorio Stefano, nubile, domic. a Canova di Sacile (Udine) . . . . »	49 —
»	775031	Cesa Vittorio fu Vittorio Stefano, dom. a Caneva di Sacile (Udine) »	49 —
»	778300	Cesa Maria fu Vittorio Stefano, nubile, interdicenda, sotto l'Amministrazione provvisoria della sorella Cesa Caterina, nubile, dom. a Caneva (Udine). . . . . »	49 —

Roma, 1° settembre 1919

Il direttore generale : GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 30 agosto 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	86.33	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.45	—

Corso medio dei cambi

del giorno 30 agosto 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 120,51 — Svizzera 171,11 — Londra 40,97 — New York 9,64 — Spagna 184 — Oro 102,40.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 6 agosto 1919 (*Continuazione*).

Presidenza del presidente BONASI.

POLACCO. Al capoverso dell'art. 2 osserva che sarebbe stato sufficiente dire soltanto « abbiano l'attitudine a qualsiasi uso di pubblico e generale interesse »; l'aggiunta della parola « acquistino » non è necessaria ad esprimere il concetto della legge, ed inoltre essa potrebbe dar luogo ad equivoci e fornire motivi di controversie. Chiede chiarimenti in proposito.

Accetta l'aggiunta della parola « generale » a quello di pubblico interesse, benchè vi possano essere pubblici interessi che non riguardino la generalità.

Domanda se d'ora innanzi potrà parlarsi di un Demanio di acque provinciale e comunale, e quale sia il diritto che regola la costruzione di serbatoi di acqua piovana.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura del seguente emendamento all'art. 2 presentato dal senatore Beneventano:

Art. 2. — Il Ministero dei lavori pubblici farà compilare, nei modi da stabilirsi col regolamento, e farà pubblicare nella *Gazzetta ufficiale* ed in tutti i Comuni del Regno l'elenco dei corsi pubblici.

(*Continua*).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 7 agosto 1919

Presidenza del presidente MARCORA.

Seguito della discussione sulla riforma elettorale.

PEANO, continuando il suo discorso dice:

Ritiene poco adatta la busta Bertolini allo scrutinio di lista.

Rileva che il sistema da lui proposto non è contrario al principio della proporzionale in quanto rispetta le liste del partito e si esplica a mezzo del quoziente.

Riconosce che l'ultimo progetto escogitato dal Governo e dalla Commissione rappresenta un miglioramento sui primitivi progetti in quanto ha il vantaggio di limitare l'intorbidamento delle liste e di escludere le cancellature.

Afferma però la necessità che sia modificato l'art. 12 in modo da far funzionare come voto influente sul quoziente anche il voto dato fuori lista.

Conclude augurandosi che questa legge rappresenti quella vera proporzione che è sinonimo di giustizia (*Approvazioni*).

REGGIO, insieme con l'on. Bissatti, aveva proposto il seguente emendamento sostitutivo al terzo comma:

« L'elettore può nella scheda prescelta, se incompleta, aggiungere nomi di candidati appartenenti ad altre liste, ma sempre in guisa da non eccedere il numero dei deputati da eleggere. Qualora i nomi che l'elettore vuole aggiungere, fino ai limiti fissati in appresso, eccedessero il numero totale dei candidati consentiti alla lista, potrà l'elettore cancellare nomi della lista prescelta e sostituirli con altri appartenenti a liste diverse ».

In seguito al nuovo testo concordato tra Governo e Commissione non vi insiste.

SARROCCHI, insieme con gli onorevoli Rosadi, Giretti, Federzoni, Sitta e Callaini, propone il seguente emendamento all'art. 6:

« La prefettura farà stampare a spese dello Stato le schede elettorali. Ogni scheda elettorale conterrà tutte le liste presentate entro il termine indicato. Sulla scheda elettorale, che comprenderà tutte le liste, ogni lista sarà stampata con un quadratello in testa contenente il relativo contrassegno e con un numero assegnato dalla prefettura secondo l'ordine di presentazione.

« In ogni lista i candidati dovranno essere disposti e numerati secondo l'ordine alfabetico.

« Una scheda elettorale sarà consegnata dal seggio a ciascun elettore al momento del voto ».

Propone poi che l'art. 7 sia sostituito dal seguente:

« L'elettore vota deponendo nell'urna la scheda piegata in quattro in modo che la facciata visibile sia quella non stampata, dopo aver contrassegnato il quadratello stampato in testa alla lista prescelta.

« L'elettore può anche cancellare nella lista prescelta alcuni nomi e sostituirli con altri appartenenti a diverse liste: e può anche aggiungere alla lista medesima, se incompleta, nomi di candidati appartenenti ad altre liste, ma sempre in guisa da non eccedere il numero dei deputati da eleggere.

« Però il numero dei voti che l'elettore può dare a candidati non compresi in una medesima lista, non può essere maggiore di uno se i deputati sono meno di dieci, di due se sono da dieci a quattordici, di tre se sono da quindici a venti; qualora non vengano osservate tali proporzioni si riterranno validi soltanto i voti dati ai candidati compresi nella lista prescelta. I voti validi dati ai vari candidati si computano per determinare la cifra elettorale di ciascuna lista, nella quale siano stati scelti i nomi dei singoli candidati ».

Segnala il pericolo insito nel sistema proposto dall'onorevole Meda, in quanto la scheda può essere preparata fuori della sezione.

Nota che, dovendosi accettare un sistema di graduazione dei candidati, non si può prescindere o dal voto di preferenza o dal sistema delle cancellature. L'oratore preferisce quest'ultimo sistema come più accessibile alla generalità degli elettori.

Quanto all'analfabeta vorrebbe che l'esercizio del suo diritto elettorale fosse limitato al voto di lista.

Insiste infine sulla necessità della scheda di Stato per evitare che si crei una condizione di favore per coloro, che possono spendere più largamente.

LARUSSA, censura la disparità di trattamento fatta alle liste complete e a quelle incomplete, essendosi ammesso il *panachage* per le sole liste incomplete. E nota che la facoltà di presentare liste incomplete si risolve di fatto nella attuazione del voto limitato. (Rumori — Segni di impazienza).

Insiste sulla necessità di assicurare la libertà dell'elettore.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, si compiace anzitutto dello spirito largamente conciliativo, che la massima parte degli oratori hanno portato in questa discussione.

Dichiara che, in seguito alle osservazioni fatte nel corso della discussione, la Commissione, d'accordo col Governo, ha presentato un nuovo testo concordato.

In base a questo testo concordato diventa superfluo il numero cinque dell'articolo quinto. Quest'articolo è quindi definitivamente approvato.

L'articolo sesto rimane così concepito:

« La scheda deve essere del modello prescritto dal terzo comma dell'art. 79 del testo unico e presentare tracciato sulle due faccie un cerchio di centimetri sei di diametro, diviso in due segmenti.

« Nel primo segmento di centimetri due deve essere stampato sulle due faccie con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il contrassegno, anche figurato.

« Nell'altro segmento vi saranno sulle due faccie tante linee longitudinali quanti sono i nomi che possono essere preferiti o aggiunti per ciascun collegio a norma del quinto comma dell'art. 7.

« La scheda tipo dev'essere presentata nei modi e termini stabiliti dai comma quarto e seguenti dell'art. 65 del testo unico dai delegati indicati nell'art. 3° di questa legge o da persone da essi autorizzate in forma autentica ».

L'articolo settimo, poi, è del seguente tenore:

« L'elettore vota introducendo nella busta consegnatagli dal presidente, a norma dell'art. 79 del testo unico, una delle schede di cui all'art. 1 di questa legge, e chiudendo la busta.

« Una scheda valida, introdotta nella busta, rappresenta un voto di lista.

« L'elettore può manifestare la preferenza per candidati della lista da lui prescelta, anche se completa o può aggiungere alla scheda, se la lista da lui prescelta è incompleta, candidati appartenenti ad altra lista, ma sempre in guisa da non eccedere il numero dei deputati da eleggere.

« Le preferenze o le aggiunte si esprimono scrivendo nelle apposite linee del segmento inferiore della scheda i cognomi, ed in caso di omonimia, i nomi dei candidati.

« Però il numero delle preferenze o delle aggiunte che l'elettore può esprimere non può essere maggiore di uno, se i deputati da eleggere sono cinque; di due se sono da sei a dieci; di tre se sono de undici a quindici; di quattro se sono oltre quindici. Qualora non vengano osservate tali norme, si hanno per non inscritte le preferenze o aggiunte. La scheda rimane valida agli effetti del voto di lista salvo quando dispone l'art. 10 di questa legge.

« Restano ferme tutte le altre disposizioni dell'articolo 79 del testo unico ».

Questo articolo conserva la busta di Stato con tutti i loro vantaggi.

Inoltre viene concessa alternativamente la facoltà di esercitare la preferenza o di fare aggiunte.

Ritiene che questo sistema, il quale concilia i desideri manifestati da varie parti della Camera, possa essere senz'altro accolto; e quindi si augura che la discussione possa al più presto volgere al termine. (Commenti animati).

VIGNA, chiede se sia lecito esercitare contemporaneamente il diritto di preferenza e il diritto di aggiunta.

Si compiace poi che con quest'ultima proposta siano impossibili le cancellazioni, che l'oratore considera come una immoralità politica.

Si compiace pure che con il nuovo testo dell'articolo settimo sia stato accolto il concetto di un suo emendamento.

COLONNA DI CESARO', ha presentato un emendamento che ammette le aggiunte di nomi fino al numero degli eligendi.

Vorrebbe poi che le schede, che contengono maggiori nomi del numero dei deputati da eleggere, venissero dichiarate nulle, perchè possono costituire un segno convenzionale di riconoscimento della scheda.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, insiste per la alternatività delle preferenze e delle aggiunte. La presenza delle une e delle altre nella stessa scheda sarebbe una vera contraddizione (Commenti).

Voci. Ai voti!

MODIGLIANI, vuole più esattamente chiarita la forma del cerchio e dei relativi segmenti.

Domanda chiarimenti su altri punti, e specialmente che venga stabilito che il diritto di preferenza o quello di aggiunta deve essere esercitato scrivendo soltanto con inchiostro nero.

Rileva che il testo dell'articolo è incerto circa l'uso simultaneo del diritto di preferenza e di aggiunta.

Chiede che venga esplicitamente dichiarato che le schede sulle quali sia stata espressa la preferenza e simultaneamente l'aggiunta siano dichiarate nulle.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, all'articolo sesto avverte che, invece di linee longitudinali, deve dirsi linee orizzontali; che i segmenti del cerchio devono essere separati da una linea tipografica.

Propone che si stabilisca che i nomi aggiunti o preferiti devono essere scritti in inchiostro nero.

Propone pure che della seconda parte del penultimo comma si faccia per maggior chiarezza un comma distinto.

CANNAVINA, avverte che il voto di preferenza può costituire un segno convenzionale pel riconoscimento della scheda.

Raccomanda che in proposito si stabiliscano norme severe per evitare questo inconveniente.

MOLINA, chiede egli pure che sia chiarito se i voti di preferenza possano cumularsi con quelli di aggiunta. (Commenti animati).

PRESIDENTE, pone a partito l'art. 5 nel suo complesso.

(È approvato),

MEDA, mantiene i suoi emendamenti, perchè è convinto che la scheda di Stato è lo strumento essenziale della nuova legge. Col progetto del Governo e della Commissione non ci sono le garanzie che tutti gli elettori possano votare; anzi c'è il pericolo che interi partiti non possano votare, perchè impediti di far stampare l'ingente numero di schede occorrenti, specie nei collegi numerosi; oppure che nelle singole sezioni gruppi di elettori, avendo il diritto di trattenersi nella cabina a scrivere nomi sulla scheda, possano impedire a moltissimi altri di esercitare il loro diritto nel tempo utile.

MICHELI, relatore, osserva che teoricamente la Commissione era favorevole alla scheda di Stato, tanto che tale scheda era stata proposta nel suo primitivo progetto.

Però, dal punto di vista pratico, la Commissione ha dovuto persuadersi che volendo conservare la busta Bartolini, la scheda di Stato non era possibile senza il talloncino. E questo praticamente non si può ottenere.

Accetta le rettificazioni proposte dal presidente del Consiglio agli articoli 6 e 7.

Propone alla sua volta alcune ulteriori rettificazioni; prega gli onorevoli Meda e Turati di non insistere nei loro emendamenti e invita la Camera ad approvare i due articoli così concordati. (Vive approvazioni).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, si riserva di presentare un articolo aggiuntivo, col quale confida che saranno eliminate tutte le difficoltà inerenti alle spese per le schede.

MEDA, insiste nel suo emendamento.

ROSADI, chiede che questo emendamento sia votato per divisione per modo che venga posto a partito separatamente il comma, col quale si stabilisce che le schede saranno stampate a cura del prefetto, ecc.

SARROCCHI, mantiene il suo emendamento.

DRAGO, ritira il suo emendamento.

Avverte che sarà necessario mettere in correlazione l'art. 7 con l'art. 12, per ciò che riguarda la cifra elettorale.

Chiede in proposito chiarimenti all'onorevole presidente del Consiglio e più specialmente se il voto di preferenza o di aggiunta influisca sulla cifra elettorale.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, fa rilevare all'on. Drago che secondo l'art. 12, quale è concordato fra Governo e Commissione, i voti di preferenza e di aggiunta non contano per la cifra elettorale. Ad ogni modo, poichè vi sono varie proposte, se ne discuterà a suo luogo.

LARUSSA, ritira il suo emendamento all'articolo sesto.

TURATI, mantiene il suo emendamento.

MUSATTI, ritira l'emendamento all'art. 6 sulla scheda di Stato, e si riserva di ripresentarlo quando verrà in discussione l'articolo aggiuntivo sulle spese elettorali annunciato dal presidente del Consiglio.

MEDA, non insiste più sul suo emendamento e si associa a quello dell'on. Sarrocchi.

ROSALDI, sull'emendamento dell'on. Sarrocchi, come già su quello dell'on. Meda, chiede che si voti per divisione.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, si dichiara recisamente contrario all'emendamento dell'on. Sarrocchi, che sconvolgerebbe tutto il disegno di legge.

Ripete che presenterà un articolo aggiuntivo per le spese elettorali.

Raccomanda che non si pregiudichi ora la questione.

ROSALDI, rinunzia alla domanda di votazione per divisione.

PRESIDENTE pone a partito l'emendamento dell'on. Sarrocchi.

(Non è approvato).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, prega l'on. Turati di ritirare l'emendamento che ha presentato oggi e di votare il testo concordato.

TURATI avverte che il suo emendamento tende a rendere impossibile il *panachage*. Perciò è in dovere di mantenerlo.

PRESIDENTE pone a partito questo emendamento.

(Non è approvato — Gli altri emendamenti sono ritirati).

Pone a partito l'articolo sesto, secondo il testo concordato:

« La scheda deve essere del modello prescritto dal terzo comma dell'art. 79 del testo unico e presentare tracciato sulle due faccie un cerchio di centimetri sei di diametro, diviso in due segmenti.

Nel primo segmento di centimetri due deve essere stampato sulle due faccie con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il contrassegno, anche figurato.

« Nell'altro segmento vi saranno sulle due faccie tante linee orizzontali quanti sono i nomi che possono essere preferiti o aggiunti per ciascun collegio a norma del quinto comma dell'art. 7.

« È vietato ogni altro segno o indicazione.

« La scheda tipo dev'essere presentata nei modi e termini stabiliti dal comma quattro e seguenti dell'art. 65 del testo unico dai delegati indicati nell'art. 3° di questa legge o da persone da essi autorizzate in forma autentica ».

(È approvato). (Vivissime approvazioni — Vivi applausi).

Viene ora l'articolo settimo.

COLONNA DI CESARÒ, insiste nel suo emendamento così concepito:

« Le schede che portino indicazioni di preferenza o di aggiunte in misura superiore alle suddette proporzioni sono nulle ».

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, non lo accetta.

MICHELI, relatore, non lo accetta.

PRESIDENTE, pone a partito l'emendamento dell'onorevole Colonna Di Cesarò.

(Non è approvato).

STOPATO, chiede alcuni chiarimenti circa le sanzioni poste per le inosservanze delle norme stabilite dall'art. 7.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, osserva che l'articolo dice chiaramente che si hanno per non scritte le preferenze o le aggiunte non conformi alle prescrizioni dell'articolo stesso.

PRESIDENTE, dà lettura di un emendamento presentato oggi dall'on. Turati.

TURATI, non lo considera come respinto, essendo connesso con quello che la Camera ha respinto all'art. 6.

MONTI-GUARNIERI, per maggior chiarezza propone il seguente emendamento aggiuntivo:

« Non si possono esercitare contemporaneamente il diritto di preferenza e quello di aggiunta ».

Propone pure che in fine del quarto comma si dica « anche i nomi dei candidati ».

MICHELI, relatore, dichiara che la Commissione accetta questi emendamenti.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, accetta.

(Tutti gli altri emendamenti sono ritirati).

PRESIDENTE, pone a partito l'art. 7 nel testo concordato:

« L'elettore vota introducendo nella busta consegnatagli dal presidente, a norma dell'art. 79 del testo unico, una delle schede di cui all'art. 6 di questa legge, e chiudendo la busta.

« Una scheda valida, introdotta nella busta, rappresenta un voto di lista.

« L'elettore può manifestare la preferenza per candidati della lista da lui prescelta, anche se completa, oppure può aggiungere alla scheda, se la lista da lui prescelta è incompleta, candidati appartenenti ad altre liste, ma sempre in guisa da non eccedere il numero dei deputati da eleggere.

« Le preferenze oppure le aggiunte si esprimono, scrivendo con inchiostro nero nelle apposite linee del segmento inferiore della scheda i cognomi, ed in caso di omonimia, anche i nomi dei candidati.

« Però il numero delle preferenze oppure delle aggiunte che l'elettore può esprimere non può essere maggiore di uno, se i deputati da eleggere sono cinque; di due se sono da sei a dieci; di tre se sono da undici a quindici; di quattro se sono oltre quindici.

« Qualora non vengano osservate le norme del presente articolo, si hanno per non scritte le preferenze o aggiunte. La scheda rimane valida agli effetti del voto di lista, salvo quanto dispone l'art. 10 di questa legge.

« Non si possono esercitare contemporaneamente il diritto di preferenza e di aggiunta.

« Restano ferme tutte le altre disposizioni dell'articolo del testo ».

(È approvato). (Vive approvazioni — Vivi applausi).

TURATI, propone un articolo 7-*bis* nel quale si stabilisce che la Commissione provinciale rifiuterà quel contrassegno che sia analogo ad altro già presentato.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, lo accetta, avvertendo che questo articolo, nel coordinamento, formerà un comma dell'articolo 5.

PRESIDENTE, lo pone a partito.

(È approvato — Sono ritirati due articoli aggiuntivi dei deputati Mola e Libertini Gesualdo).

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PANTANO, ministro dei lavori pubblici, presenta i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei decreti 22 febbraio 1917, n. 261, e 26 aprile 1917, n. 696, per provvedimenti sui combustibili nazionali.

Conversione in legge dei decreti 7 ottobre 1917, n. 1807; 17 gennaio 1918, n. 318; 4 agosto 1918, n. 1257; 22 dicembre 1918, n. 2079 e 22 dicembre 1918, n. 2080, su provvedimenti in dipendenza dei terremoti del 13 gennaio 1915, 17 maggio e 10 novembre 1918;

Conversione in legge del decreto 27 ottobre 1918, n. 1617, che istituisce un ente autonomo per il porto di Savona;

Conversione in legge del decreto 26 gennaio 1919, n. 85, che istituisce un ente autonomo per il porto di Livorno:

Conversione in legge del decreto 9 febbraio 1919, n. 122, che istituisce un ente autonomo per il porto di Civitavecchia;

Conversione in legge del decreto 23 marzo 1919, n. 536, che reca provvedimenti per il risanamento della città di Pozzuoli;

Conversione in legge del decreto 28 marzo 1919, n. 454, recante provvedimenti per gli impianti termici con impiego di combustibili fossili nazionali;

Conversione in legge del decreto 8 maggio 1919, n. 877, che sostituisce alcuni articoli del decreto Luogotenenziale 13 agosto 1915, n. 1371, relativo alla costruzione di strade d'accesso alle stazioni ferroviarie e tramviarie agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti marittimi, lacuali e fluviali.

Conversione in legge del decreto 10 marzo 1918, n. 335, col quale si approva il piano regolatore di ampliamento della città di Torino.

Conversione in legge del decreto 13 aprile 1919, n. 519, che stabilisce norme per l'esecuzione di lavori nella R. Trazzere della Sicilia.

Inscrizione e cancellazione di opere idrauliche di 2ª categoria.

PALA, presenta la relazione sul disegno di legge:

Distacco della frazione di Santa Maria di Arzachena dal comune di Tempio e sua costituzione in Comune autonomo. (1743-*A*).

FALLETTI, presenta le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 79, che autorizza l'accantonamento di un milione di lire per la costruzione e l'acquisto, l'adattamento e l'arredamento di un immobile ad uso del R. Istituto orientale di Napoli (946-A).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 1033, col quale sono stabilite le indennità a favore degli ufficiali diplomatici e dei consolari di 1ª e 2ª categoria per le perdite loro derivate per effetto delle soppressioni dei diritti marittimi (973-A).

Sui lavori parlamentari.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, propone che la Camera domani tenga due sedute, una alle 10 e l'altra alle 15.

(Rimane così stabilito).

Interrogazioni.

BIANCHI VINCENZO, segretario, ne dà lettura.

La seduta termina alle ore 20.

CRONACA ITALIANA

Violento temporale a Udine. — Su tutta la provincia udinese ieri si è scatenato un violentissimo temporale che produsse gravissimi danni, non ancora tutti accertati.

A San Giorgio della Richinvelda, borgata di quattromila persone, un ciclone a secco formatosi nella piana di Pordenone, si scaricò con grandissima forza, tanto che parecchie persone che trovavansi nella campagna alla frazione di Domanins, furono sollevate in aria con cavallo e carrozza. Le case furono scoperchiate ed alcune pienamente abbattute. In una si sviluppò un incendio presto domato dai carabinieri e dai soldati del genio. Dalle macerie vennero estratti dieci feriti di cui otto gravissimi. Una ragazza undicenne venne raccolta morente.

Al capoluogo i feriti raccolti ascesero ad una ventina, e uno di essi morì durante il trasporto all'ospedale. Anche la frazione di Cosa fu gravemente danneggiata.

Il ciclone proseguendo si riabbassò ad una quarantina di chilometri più a nord-ovest sopra i comuni di Ardegna e di Buia, dove recò altri gravi danni fortunatamente senza vittime umane.

Da Udine per tutta la notte partirono auto-ambulanze, pompieri e carabinieri. Sui luoghi desolati si è recato il prefetto comm. Masi col suo segretario cav. Farina.

Un migliaio di persone senza tetto venne ricoverato sotto tende militari.

L'opera dei nostri soldati e della forza pubbblica è ammirabile.

Necrologio. — L'altrieri, a Brescia, è morto l'onorevole ingegnere conte Giuliano Corniani, deputato al Parlamento nazionale per il collegio d'Iseo.

Tecnico valente e scrittore fecondo, appartenne lunghi anni al Consiglio d'amministrazione dell'Istituto tecnico « Tartaglia », di Brescia, e sedette alla Camera nelle due più recenti legislature.

Lascia pregiati lavori di statistica d'emigrazione, ed un plaudito studio su la Repubblica Argentina.

TELEGRAMMI " STEFANI "

PARIGI, 31. — I giornali annunciano che Tittoni e Lloyd George si incontreranno domani ed attribuiscono grande importanza a questo colloquio.

PARIGI, 30. — Il *Temps* dice che il trattato di pace con l'Austria non risolve la questione di Fiume.

Secondo il *Temps* sembra che il Consiglio supremo abbia modificato nella Stiria la frontiera tracciata in principio tra l'Austria e la Jugoslavia. La nuova frontiera seguirebbe il corso superiore del Mur lasciandosi fuori la città di Radkorasburg.

LONDRA, 31. — L'*Agenzia Reuter* riceve conferma che in seguito a decisione del Consiglio supremo furono dati ordini per l'immediato rimpatrio dei prigionieri tedeschi detenuti in Francia dalla Gran Bretagna. Il primo contingente di mille uomini lascia oggi la Francia.

PARIGI, 31. — Pershing, acclamato dalla folla, è partito stasera per Brest. Si trovavano alla stazione a salutarlo il presidente del Consiglio, Clémenceau, il colonnello Penelon, rappresentante il presidente della Repubblica, Poincaré, l'ambasciatore degli Stati Uniti, i membri del corpo diplomatico, il generale Cavallero, delegato italiano alla Conferenza della pace, altri generali, ammiragli e notabilità.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, gerente responsabile.